



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

Sezione Demanio e Patrimonio

Servizio Demanio Costiero e Portuale

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Servizio Demanio Costiero e Portuale
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	Dlgs 33/2013 art. 3
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00251 del 16/04/2025 del Registro delle Determinazioni della UOR 108

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 108/DIR/2025/00279

OGGETTO: approvazione ordinanza balneare 2025



Il giorno 16/04/2025,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTA la L.R. n. 7/97 art. 4 e 5;

VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs.n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante “*Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*”;

VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 avente ad oggetto “*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*”;

VISTA la D.G.R. n. 1289 del 28/07/2021 avente ad oggetto “*Attuazione modello Organizzativo “MAIA 2.0” adottato con Decreto n. 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*”;

VISTO il D.P.G.R. n. 263 del 10/08/2021 avente ad oggetto “*Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31/07/2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*”;

VISTO l’A.D. 9 del 04/03/2022 del Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione, con cui alla dott.ssa Costanza Moreo è stato affidato l’incarico *ad interim* del Servizio “*Demanio Costiero e Portuale*”;

VISTA la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione Demanio e Patrimonio alla dott.ssa Costanza Moreo, prorogato con D.G.R. 398 del 31/03/2025;

VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti ufficiali sui siti informatici;

VISTO il D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., nonché il Regolamento (UE) n. 2016/679;

VISTA la Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17, recante norme per la “*Disciplina della tutela e dell’uso della costa*” e, in particolare, l’art. 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza della Regione la disciplina dell’utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative mediante Ordinanze amministrative;

VISTO il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;

VISTO il Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328;

VISTA la Legge regionale 11.02.1999, n. 11 e ss.mm.ii., “*Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro*”;

VISTA la Legge 3 aprile 2001, n. 120, “*Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero*”;

VISTA la Legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3, recante “*Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico*”;

VISTA la Legge 8 luglio 2003, n. 172 e successive modificazioni recante “*Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico*”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 di “*Attuazione della direttiva*”



2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE;

VISTO il D.M. 30 marzo 2010, n. 97, recante *“Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”*;

VISTO il Regolamento regionale 6 aprile 2005, n. 20, *“Art. 40 delle legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 – standards, requisiti e dotazioni minime degli stabilimenti e delle spiagge attrezzate”*;

VISTO l’art. 11, comma 6, della Legge 15 dicembre 2011 n. 217, recante *“Norme per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee”*;

VISTA la D.G.R. n. 822/2022 del Dipartimento Ambiente della Regione Puglia, di approvazione delle *“Linee Guida per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate”*;

VISTO l’A.D. n. 233/2017 della Sezione Demanio e Patrimonio, avente ad oggetto *“Concessioni demaniali marittime temporanee di breve periodo”* e l’A.D. 359 del 17.07.2024 avente ad oggetto *“autorizzazioni per manifestazioni sportive di brevissima durata”*;

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;

VISTA la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 *“Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”*.

VISTA la L.R. n. 56/2018, recante *“Norme per l’accesso alle spiagge degli animali da affezione”*;

VISTA la D.G.R. n. 906/2021, di approvazione delle *“Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge”*;

VISTA la nota n. 29394 del 27.04.2023 della Direzione Marittima di Bari ed i relativi allegati, con cui sono state fornite indicazioni in ordine agli aspetti afferenti al servizio di salvamento in mare e la sicurezza della balneazione.

CONSIDERATI

- gli esiti della riunione tenutasi il 12.11.2024, con la partecipazione della Direzione Marittima di Bari;
- la nota prot. n. 153681 del 25.03.2025 con cui la bozza dell’ordinanza balneare è stata sottoposta all’attenzione della Direzione Marittima di Bari, di ANCI Puglia, di ARPA Puglia e, per la Regione Puglia, del Dipartimento Welfare, del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e del Dipartimento Ambiente – Paesaggio, nonché delle organizzazioni di categoria delle imprese del settore turistico e delle associazioni portatrici di interessi diffusi a tutela dell’ambiente. A tale coinvolgimento ha fatto riscontro il contributo fornito dalla Direzione Marittima di Bari con nota prot. n. 26102 del 07.04.2025, nonché il contributo pervenuto da CONFIMPRESE ITALIA – Federazione Imprese Demaniali, con le note acquisite a protocollo n. 165271 del 31 marzo e n. 168517 del 1 aprile uu.ss. a cui si è dato riscontro con nota n. 172072 del 2 aprile u.s..

CONSIDERATO che sono stati recepiti i contributi proposti dalla Direzione Marittima,



eliminando dall'ordinanza balneare della Regione le prescrizioni afferenti la sicurezza della balneazione, la cui disciplina rientra nella competenza dell'Autorità Marittima.

RITENUTO, pertanto, necessario emanare disposizioni per la stagione balneare 2025, al fine di disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e l'uso del demanio marittimo, delle zone di mare territoriale che lambisce le coste pugliesi, nonché delle strutture turistico – ricreative esistenti, allo scopo di garantirne l'armonizzazione nell'ambito del litorale marittimo dei Comuni costieri della Regione Puglia, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di gestione delle amministrazioni comunali.

VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on line, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 e dal D.lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/03 come modificato del D.lgs. n.101/2018, e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Al fine della pubblicità legale, il presente provvedimento è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Sezione adempimenti contabili ai sensi del d.lgs 118/2011 e ss.mm.ii. e della l.r. 28/2001 e ss.mm.ii

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di **PRENDERE ATTO** delle indicazioni fornite dai soggetti coinvolti nel procedimento istruttorio;
- di **APPROVARE** l'allegata Ordinanza Balneare, in sostituzione di quella vigente, che viene espressamente abrogata con il presente provvedimento;
- di **DISPORRE** la pubblicazione dell'allegata Ordinanza Balneare sul sito regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento, immediatamente efficace:

- è stato elaborato attraverso la piattaforma Cifra2, composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

Sezione Demanio e Patrimonio

Servizio Demanio Costiero e Portuale

- sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi consecutivi nelle pagine del sito www.regione.puglia.it – sezione “Pubblicità legale” - sottosezione “Albo pretorio on-line”;
- sarà pubblicato nelle pagine del sito www.regione.puglia.it – sezione - “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti dirigenti Amministrativi”;
- sarà conservato nell’archivio documentale dell’Ente;
- sarà trasmesso, a mezzo pec, ai Comuni costieri della Regione Puglia, alla Direzione Marittima di Bari e all’Agenzia del Demanio- Direzione Regionale Puglia e Basilicata per opportuna conoscenza;
- sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
- il poster dell’Ordinanza Balneare e la relativa cartellonistica saranno pubblicati sul sito dedicato della Sezione Demanio e Patrimonio <https://www.regione.puglia.it/web/demanio-marittimo>

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)

Ordinanza Balneare 2025.docx - ca86c46743bde8e3f919fab811eabc55365fee76d9df8a51b063d225b6199fa6
--

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Disciplina del demanio marittimo
Luigi Mondelli

Il Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
Costanza Moreo

ORDINANZA BALNEARE 2025

VISTA la Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 e ss.mm.ii., recante norme per la *“Disciplina della tutela e dell’uso della costa”* e, in particolare, l’art. 6, comma 1, lett. b), che attribuisce alla competenza della Regione la disciplina dell’utilizzo delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative mediante Ordinanze amministrative;

VISTO il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii., relativa all’assistenza, all’integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

VISTA la Legge 4 dicembre 1993, n. 494, di *“Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 400”* e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii., nel testo emendato dalla Legge n. 88/2001, relativo al *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTA la Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 e ss.mm.ii., *“Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”*;

VISTA la legge 04.01.1990 n. 1, art. 4, comma 6, la L. 17.08.2005 n.174, art. 2, comma 4 e la D.G.R. 06.07.2016 n. 983;

VISTA la Legge 3 aprile 2001, n. 120 e ss.mm.ii., *“Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero”*;

VISTA la Legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3, recante *“Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”*;

VISTO il Regolamento regionale 6 aprile 2005, n. 20, *“Art. 40 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 – standards, requisiti e dotazioni minime degli stabilimenti e delle spiagge attrezzate”*;

VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante *“Norme in materia ambientale”*;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. (legge finanziaria 2007);

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 e ss.mm.ii., di *“Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”*;

VISTO il Decreto ministeriale 29 Luglio 2008, n. 146 e ss.mm.ii., *“Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”*;

VISTO il Decreto ministeriale 30 marzo 2010, n.97, recante *“Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”*;

VISTO l’art.11, comma 6, della Legge 15 dicembre 2011, n. 217 e ss.mm.ii., recante *“Norme per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee”*;

VISTA la D.G.R. n. 176/2015, di *“Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR)”* e le successive delibere di modifica ed integrazione;

VISTI l’A.D. n. 233/2017 della Sezione Demanio e Patrimonio, avente ad oggetto *“Concessioni demaniali marittime temporanee di breve periodo”* e l’A.D. n. 359/2024 della Sezione Demanio e Patrimonio, avente ad oggetto *“Autorizzazioni per manifestazioni sportive di brevissima durata”*;

VISTA la Legge regionale 20 dicembre 2018, n. 56, recante *“Norme per l’accesso alle spiagge degli animali da affezione”*;

VISTA la D.G.R. n. 906/2021, di approvazione delle *“Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge”*;

VISTA la D.G.R. n. 822/2022 di approvazione delle *“Linee guida per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate”*;

VISTA la nota n. 29394 del 27.04.2023 della Direzione Marittima di Bari ed i relativi allegati, con cui si indicano le innovazioni per gli aspetti riguardanti il servizio di salvamento in mare e la sicurezza della balneazione;

VISTA la riunione con la Direzione Marittima di Bari, tenutasi il giorno 11.12.2024;

VISTA la nota prot. n. 153681 del 25.03.2025, con cui la bozza dell’Ordinanza balneare è stata sottoposta all’attenzione della Direzione Marittima di Bari, di ANCI Puglia, di ARPA Puglia, delle organizzazioni di categoria delle imprese del settore turistico e delle associazioni portatrici di interessi diffusi a tutela dell’ambiente, degli Enti gestori delle Aree Marine Protette ricadenti sul territorio regionale nonché, per la Regione Puglia, del Dipartimento Welfare, del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e del Dipartimento Ambiente – Paesaggio, ai fini dell’acquisizione di eventuali contributi;

VALUTATE e, ove possibile, valorizzate le osservazioni ed i contributi pervenuti;

RITENUTO necessario emanare disposizioni per disciplinare l’esercizio dell’attività balneare e l’uso del demanio marittimo, delle zone di mare territoriale, nonché delle strutture turistico – ricreative esistenti, al fine di garantirne l’armonizzazione nell’ambito del litorale marittimo dei Comuni costieri della Regione Puglia, nel rispetto delle competenze e dell’autonomia di gestione delle amministrazioni comunali;

ORDINA

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente Ordinanza disciplina l'esercizio delle attività delle strutture turistico-ricreative sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale della Regione Puglia, nonché l'uso del bene demaniale marittimo connesso specificatamente alla stagione balneare.
2. Le prescrizioni della presente Ordinanza valgono, altresì, per le attività balneari svolte dalle strutture turistico-ricreative su aree private, comunque connesse al demanio marittimo, comprese quelle di noleggio ombrelloni e lettini.
3. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre, periodo in cui viene effettuato il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione, in conformità a quanto stabilito dal Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116.
4. Dal 1° maggio al 30 settembre, per 24 ore al giorno, è riservata ordinariamente alla balneazione la zona di mare fino alla distanza di 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco, salvo diversi limiti fissati dall'Autorità Marittima.

ART. 2

NORME DI SICUREZZA SULL'USO DELLE ZONE DEL MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

1. Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle spiagge e del mare, ivi incluse l'individuazione degli ambiti riservati alla balneazione e le modalità di segnalazione dei relativi limiti, sono regolamentate con provvedimenti delle Autorità Marittime competenti. Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle spiagge e del mare connessi con l'utilizzo dello spazio aereo sovrastante ad essi, ivi incluse l'individuazione degli ambiti interdetti al volo in funzione della sicurezza dei bagnanti e le modalità di segnalazione dei relativi limiti, sono regolamentate con provvedimenti dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) territorialmente competente.
2. Le postazioni di salvamento, in quanto presidi di sicurezza, non sono oggetto di concessione demaniale marittima.
3. L'obbligo di allestire e mantenere i corridoi di lancio – secondo le modalità e caratteristiche disciplinate con Ordinanze delle Autorità Marittime competenti – spetta ai Comuni costieri per le esigenze di pubblico uso. I Comuni costieri consentono altresì la predisposizione dei corridoi di lancio ai soli concessionari per le attività di noleggio di imbarcazioni e natanti in genere ed attività ricreative e sportive, in relazione alle specifiche attività oggetto di concessione.
4. L'Autorità Marittima disciplina i corridoi di avvicinamento per l'accesso alle grotte costiere, fermo restando l'accertamento delle condizioni di sicurezza da parte dell'Autorità competente, nonché eventuali limitazioni e divieti imposti dagli Enti gestori delle Aree Marine Protette.

ART. 3

ZONE IN CUI È VIETATA LA BALNEAZIONE

1. Oltre che nelle zone vietate per legge, la balneazione è VIETATA:
 - a) nelle zone interdette con Ordinanza dell'Autorità Marittima territorialmente competente;
 - b) nelle zone, permanentemente o temporaneamente, sottoposte a divieto di balneazione con apposita Ordinanza delle Autorità comunali, opportunamente segnalate da appositi cartelli, redatti anche in lingua inglese, posizionati a cura dei Comuni stessi;
 - c) nelle zone classificate "A" di riserva integrale delle Aree Marine Protette ricadenti nel territorio regionale.

ART. 4

PRESCRIZIONI SULL'USO DEL DEMANIO MARITTIMO

1. Sulle aree demaniali marittime della costa pugliese, è VIETATO:
 - a) campeggiare con tende, gazebo, roulotte, camper ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare al di fuori delle aree specificatamente destinate con regolare titolo abilitativo;
 - b) abbandonare a terra o in mare rifiuti di qualunque genere (compresi i mozziconi di sigarette), sia pure contenuti in buste;
 - c) creare, in qualsivoglia maniera, impedimenti pregiudizievoli all'utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili;
 - d) transitare e/o sostare con automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere, ad eccezione di quelli di soccorso, di servizio delle forze dell'ordine o di pubbliche Amministrazioni/Enti con specifiche competenze in aree demaniali, di quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione delle spiagge, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni, nonché degli ausili utilizzati dai disabili atti a consentire autonomia nei loro spostamenti. Il divieto non si applica alle aree demaniali destinate a parcheggio e a viabilità appositamente autorizzate;

- e) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere, in violazione alle norme ambientali;
- f) accendere fuochi o fare uso di fornelli ed allestire pic-nic con tavolini e sedie in aree non allo scopo riservate. È sempre consentito, sulle spiagge e sulle aree demaniali, introdurre alimenti e bevande per il consumo proprio e/o dispositivi medici di emergenza negli opportuni contenitori (es. borse termiche), nonché consumare alimenti/bevande anche se non acquistati in loco, nel rispetto del decoro dell'ambiente costiero;
- g) mettere in pratica qualsiasi attività o comportamento che possa danneggiare i cordoni dunali e gli habitat naturali ivi esistenti;
- h) utilizzare attrezzature balneari dopo il tramonto;
- i) lasciare in sosta natanti fuori dagli spazi autorizzati, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvamento;
- j) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, lettini, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- k) organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all'interno delle strutture balneari, senza autorizzazioni, nulla osta ed altri provvedimenti previsti da normative specifiche, ivi comprese quelle relative all'inquinamento acustico;
- l) occupare, con ombrelloni, sedie o sdraio, natanti e/o altre attrezzature mobili ed oggetti di qualsiasi natura, la fascia di spiaggia, ampia non meno di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza. Tuttavia:
- i mezzi di soccorso, ove per ragioni oggettive non possano sostare in acqua o nella zona di arenile a ridosso della battigia, sono esclusi dal precedente divieto;
 - in presenza di arenili di profondità ridotta, la fascia di spiaggia destinata al libero transito può essere eccezionalmente rimodulata dal Comune, previa acquisizione del parere vincolante dell'Autorità Marittima, fino al limite di metri 3 dalla battigia;
 - il concessionario frontista è tenuto a rispettare e a far osservare la predetta prescrizione;
 - le distanze di cui sopra sono riferite alla linea di battigia;
- m) praticare qualsiasi gioco, sia a terra che in acqua, che possa arrecare pericolo, danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. I suddetti giochi sono consentiti nelle zone all'uopo attrezzate o a ciò destinate dai singoli concessionari sui quali grava, comunque, l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa;
- n) tenere ad alto volume apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso degli stessi tra le ore 13:30 e le ore 16:00, ad eccezione degli avvisi di pubblica utilità diramati mediante altoparlanti. È, altresì, fatto divieto di utilizzo di apparecchi di diffusione sonora direttamente sull'arenile;
- o) esercitare attività commerciale (commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), organizzare giochi di gruppo, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione del Comune;
- p) effettuare l'attività di estetica (es. massaggiatori), l'attività di acconciatori, l'attività di tatuatori e piercing; presso le strutture balneari le suddette attività possono essere svolte solo in appositi ambienti dedicati e previa acquisizione delle autorizzazioni sanitarie e commerciali previste dalla normativa vigente e specifica integrazione nell'atto concessorio;
- q) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione e il lancio, anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario, nonché l'impiego di megafoni, di altoparlanti e di analoghi mezzi di propaganda acustica;
- r) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e a salvaguardia della vita umana in mare;
- s) effettuare, durante il periodo di apertura obbligatoria, lavori di straordinaria manutenzione e/o interventi soggetti a titolo abilitativo di natura edilizia che interessino opere di difficile rimozione, salvo che l'intervento non sia finalizzato al ripristino del corretto funzionamento degli impianti e delle strutture danneggiati a seguito di eventi eccezionali e/o non prevedibili, fermo restando, in tale ultima circostanza, l'inoltro di apposita comunicazione al Comune ed all'Autorità Marittima competente riportante il periodo di effettuazione dei lavori e l'indicazione dell'evento eccezionale ed imprevedibile che ha comportato l'effettuazione dell'intervento di ripristino;
- t) asportare le biomasse vegetali spiaggiate (le fanerogame *Posidonia oceanica* e *Cymodocea nodosa*, oltre alle macroalghe), in quanto "ripascimento" naturale delle spiagge. Restano salve le attività disciplinate dalle "Linee Guida per la gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate" di cui alla D.G.R. n. 822/2022;
- u) svolgere attività che possano pregiudicare la nidificazione e schiusa delle uova delle specie protette *Caretta-Caretta* e *Fratino* (*Charadrius alexandrinus*). Restano salve le attività disciplinate dalle "Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge" approvate con D.G.R. n. 657/2020 e modificate con D.G.R. n. 906/2021.

2. Sulle aree demaniali marittime pugliesi, al fine di favorire la sostenibilità ambientale delle spiagge e preservare l'ambiente marino, è vietato l'utilizzo di materiale monouso per alimenti (piatti, bicchieri, posate, cannucce) che non sia realizzato in materiale biodegradabile e compostabile.
3. L'attività di sorvolo del demanio marittimo e delle zone di mare riservate alla balneazione è disciplinata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC).

ART. 5

DISPOSIZIONI SULLA FRUIBILITÀ E IL DECORO DELLE SPIAGGE LIBERE

1. I Comuni costieri hanno l'obbligo:

- a) di assicurare sulle spiagge libere l'igiene, la pulizia, la raccolta dei rifiuti, anche attraverso l'installazione di cartelli e avvisi tesi a sensibilizzare a non abbandonare i rifiuti;
- b) di rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al mare esistenti, garantendo la costante pulizia e sistemazione per la loro regolare percorribilità;
- c) di installare idonei segnali di "divieto con eccezioni" in corrispondenza dei varchi e degli accessi carrabili, al fine del rispetto della prescrizione di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. d);
- d) compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale:
 - di garantire il libero accesso all'arenile ad intervalli non superiori a 150 metri (tale distanza, tenuto conto della morfologia naturale e antropica dei luoghi, deve essere effettivamente percorribile), nonché di promuovere, qualora vi siano opere di urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo, l'attività amministrativa finalizzata alla realizzazione degli accessi con le medesime modalità. Gli accessi pubblici e le spiagge libere dovranno essere segnalati per mezzo di apposita cartellonistica tipo in formato A2 (59,4 cm x 42 cm), allegata alla presente Ordinanza e scaricabile dal sito www.regione.puglia.it;
 - di predisporre, ai fini della concreta fruibilità delle spiagge libere e del mare territoriale anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia e fino al raggiungimento della stessa, con apposite pedane amovibili;
 - di installare sufficienti ed idonei servizi igienici.

2. nelle spiagge libere la sicurezza della balneazione è disciplinata dall'ordinanza del Capo del Circondario Marittimo, a cui si rimanda.

3. Al fine di agevolare la balneazione dei tratti di costa sui quali insistono opere di difesa trasversali o radenti, i Comuni possono allestire sulle medesime, previo nulla osta dell'Autorità Marittima territorialmente competente ai fini della sicurezza, idonei percorsi di transito libero ed aree di stazionamento ad uso pubblico indistinto, mediante tavolati e/o pedane in legno che favoriscano l'accesso al mare.

4. Sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione è disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56. I Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilità degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge.

5. Nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo è consentito effettuare passeggiate sulla battigia con cavalli, previa comunicazione al Comune ed all'Autorità Marittima territorialmente competente con preavviso di almeno 48 ore. L'accesso e la permanenza con cavalli sulle spiagge libere sono subordinati al rispetto delle normative igienico-sanitarie. La pulizia/raccolta/smaltimento/recupero dei rifiuti generati sulle spiagge, a seguito delle passeggiate con cavalli, è a cura del proprietario degli stessi. All'interno delle Aree Marine Protette, la presente norma si applica se non vi sono disposizioni adottate in materia da parte dei relativi Enti di Gestione.

6. I Comuni, in materia di manutenzione stagionale delle spiagge, operano nel rispetto delle indicazioni di cui alle *Linee Guida per la manutenzione stagionale delle spiagge* approvate con D.G.R. n. 657/2020 e modificate con D.G.R. n. 906/2021.

ART. 6

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

Capo A)

Disciplina generale

1. Gli stabilimenti balneari devono obbligatoriamente essere aperti al pubblico dal 1° giugno alla seconda domenica di settembre, almeno dalle ore 9:00 alle ore 19:00 (periodo di apertura obbligatoria). Fuori da tali orari è possibile praticare l'attività balneare a condizione che siano garantite tutte le norme di sicurezza emanate all'uopo dall'Autorità Marittima. Inoltre, anche fuori dalla suddetta fascia oraria durante il periodo di apertura obbligatoria, nonché durante l'intero anno, gli stabilimenti possono esercitare, ove autorizzati, servizi di ristorazione, bar, ecc., secondo le norme amministrative dei rispettivi Comuni e le autorizzazioni di cui siano titolari.

2. La balneazione può essere praticata negli stabilimenti balneari anche nel periodo successivo alla seconda domenica di settembre e sino al 31 maggio (periodo di apertura facoltativa), dandone comunicazione al Comune e all'Autorità Marittima territorialmente competenti e attenendosi alle prescrizioni di quest'ultima in materia di sicurezza della balneazione.
3. Qualora la struttura balneare sia aperta al pubblico nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile (periodo non compreso nella stagione balneare), il concessionario è obbligato ad apporre i cartelli recanti la dicitura "QUALITÀ DELLE ACQUE NON MONITORATA".
4. I concessionari di strutture balneari, ottenuta la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte delle competenti Autorità, per l'apertura al pubblico, devono:
 - esporre, all'ingresso della struttura balneare, in luogo ben visibile agli utenti e per tutta la durata di apertura:
 - a) apposita cartellonistica tipo, allegata alla presente Ordinanza e scaricabile dal sito www.regione.puglia.it (formato A2, 59,4 cm x 42 cm), indicante la tipologia di concessione (Stabilimento Balneare ovvero Spiaggia Libera con Servizi);
 - b) copia della presente Ordinanza e delle eventuali integrazioni, in formato stampa non inferiore a 70 cm x 100 cm;
 - c) le tariffe applicate per i servizi resi, da comunicare al Comune;
 - attivare un efficiente servizio di soccorso, salvamento e pulizia delle spiagge nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'Autorità Marittima, anche mediante forme di collaborazione con altri concessionari e/o con i Comuni.
5. L'apertura degli stabilimenti balneari è consentita durante l'intero anno per l'esercizio delle attività accessorie e diverse dalla balneazione (es. servizi bar, ristorazione, attività sportive ed elioterapiche), a condizione che ciò sia previsto dai relativi titoli autorizzativi urbanistico-edilizi, paesaggistici, doganali, nonché da quelli connessi all'esercizio dell'attività imprenditoriale e dalla concessione demaniale marittima.

Capo B)

Disciplina particolare per la fruibilità e il decoro delle strutture balneari

1. I concessionari hanno l'obbligo di consentire il transito libero e gratuito al pubblico per l'accesso alla battigia. I concessionari possono inoltre segnalare la presenza di accessi pubblici in ambiti non superiori a metri 150 (tale distanza, tenuto conto della morfologia naturale e antropica dei luoghi, deve essere effettivamente percorribile), a sinistra o a destra rispetto all'ingresso della concessione, per mezzo di apposita cartellonistica tipo, allegata alla presente Ordinanza e scaricabile dal sito www.regione.puglia.it (formato A3, 42 cm x 29,7 cm), posta ben visibile all'ingresso delle strutture per l'intero periodo di apertura. Ai sensi dell'art. 14, comma 15 della L.R. n. 17/2015, l'accesso ed il transito libero negato, in assenza di varchi pubblici alla spiaggia in ambito pari o inferiore a quello sopra indicato, costituiscono gravi violazioni agli obblighi concessori e, pertanto, motivo di decadenza ex art. 47 lett. f) R.D. 30.03.1942 n. 327 (codice della navigazione).
2. Tutti i percorsi posizionati sugli arenili dovranno essere realizzati solo con pedane facilmente amovibili. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti diversamente abili mediante la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia e fino al raggiungimento della stessa, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultano riportati sul titolo di concessione. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione al Comune. La percorribilità e fruibilità di tali percorsi dovrà essere garantita dall'assenza di qualsiasi ostacolo. Tali prescrizioni valgono anche per le attività balneari svolte dalle strutture turistico-ricreative su aree private, comunque connesse al demanio marittimo.
3. I concessionari hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei diversamente abili gli appositi ausili speciali (sedia per il trasporto di disabili e anziani adatta al mare). A tal fine, ogni struttura balneare dovrà essere dotata di almeno un ausilio alla balneazione. Sono fatti salvi i casi in cui la morfologia della costa non consente l'utilizzazione dei predetti ausili, previo accertamento da parte del Comune.
4. I concessionari hanno l'obbligo di dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilità degli animali d'affezione. In caso di spiaggia "animal friendly", attrezzata secondo le previsioni della L.R. 56/2018, i concessionari dovranno esporre l'apposita cartellonistica prevista.
5. I concessionari devono curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare, nonché la pulizia delle aree alle stesse limitrofe, per una larghezza non inferiore a metri 20, non oggetto di altre concessioni, e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. È fatto salvo il caso di mareggiate eccezionali, in cui i concessionari sono comunque tenuti ad assicurare il ripristino delle condizioni di decoro, igiene e perfetta manutenzione nei tempi tecnici strettamente necessari.

I Concessionari, in materia di manutenzione stagionale delle spiagge, operano nel rispetto delle indicazioni di cui alle *Linee Guida per la manutenzione stagionale delle spiagge* approvate con D.G.R. n. 657/2020 e modificate con D.G.R. n. 906/2021.

I concessionari hanno l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e, altresì, di dotare le proprie strutture di idonei contenitori per i diversi tipi di materiale al servizio degli utenti. Tutti i rifiuti devono essere sistemati in appositi contenitori differenziati in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali e devono essere comunque trasportati, a cura del concessionario, nei cassonetti predisposti dall'Autorità comunale, negli orari e con le modalità fissate dalla stessa Amministrazione.

6. Il numero di ombrelloni da installare, a qualsiasi titolo, sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare, devono essere rispettate le seguenti distanze minime tra gli ombrelloni, ovvero gli altri sistemi di ombreggio: metri 3,0 tra le file e metri 2,5 tra ombrelloni sulla stessa fila.

7. È vietata la realizzazione di recinzioni.

8. Per l'esatta identificazione dell'area in concessione è fatto obbligo di posizionare, fronte terra, delimitazioni con sistema a giorno aventi altezza massima non superiore a metri 1,50, realizzate con paletti in legno a testa arrotondata comunque orditi.

Al fine di assicurare l'uniformità per ambiti territoriali, i Comuni possono emanare disposizioni in ordine a forma, tipologia e colore delle suddette delimitazioni fronte terra.

Le porzioni di arenile in concessione devono essere, inoltre, obbligatoriamente delimitate lateralmente, per una migliore identificazione del fronte mare in concessione, con singoli paletti in legno, di altezza non superiore a metri 1,20, a testa arrotondata e a interasse non inferiore a metri 1,00, eventualmente collegati con ricorsi di corda, oppure con incannucciata naturale o rete ombreggiante semi-trasparente bianca, in ogni caso di altezza non superiore a metri 1,20 di guisa da consentire la visuale del mare. Non è consentita alcuna diversa perimetrazione.

Tale delimitazione deve essere allestita anche posteriormente in presenza di apparati dunali o di aree di macchia mediterranea retrostanti all'area in concessione.

Tutte le predette delimitazioni, anche se provvisorie, devono rispondere alle vigenti normative di sicurezza e devono essere munite di ogni eventuale autorizzazione prescritta per norme di legge o regolamento. L'Amministrazione regionale è comunque manlevata da ogni possibile danno o condanna che potesse derivare dal posizionamento di tali sistemi di delimitazione.

Il fronte mare deve rimanere, comunque e sempre, libero al transito.

Sono fatte salve le sole recinzioni "fronte – strada", purché approvate ed inserite nel relativo titolo di concessione, a condizione che non costituiscano impedimento all'accesso all'arenile ai sensi dell'art. 10, comma 5, lett. d) della Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17, nonché i sistemi di interdizione di accesso alle piscine, obbligatori a termini di legge, e le delimitazioni delle aree adibite al gioco, qualora le medesime non ostruiscano l'accesso al mare e siano utilizzate solo nel periodo di apertura della struttura, al termine del quale dovranno essere rimosse.

Limitatamente al periodo invernale, per la protezione dei manufatti e arredi amovibili, nonché delle piante ornamentali da atti vandalici e per il ricovero dei beni e delle attrezzature amovibili costituenti patrimonio del concessionario, possono essere individuate e delimitate - con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 2,00 - specifiche aree nell'ambito della concessione, per una consistenza strettamente necessaria e, comunque, comprendendo una fascia di rispetto non superiore a metri 2,00.

Dette delimitazioni non devono in ogni caso costituire impedimento all'accesso all'arenile libero, anche in concessione e all'accesso al mare.

Al fine di assicurare l'uniformità per ambiti territoriali, i Comuni possono emanare disposizioni in ordine a forma, tipologia e colore delle suddette delimitazioni.

L'eventuale installazione delle delimitazioni deve rispondere alle normative di sicurezza ed il concessionario deve darne preventiva comunicazione al Comune.

Le delimitazioni di cui al presente comma non costituiscono recinzioni ai sensi dell'art. 14, comma 4, della Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17.

9. È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari sono tenuti a controllare le installazioni, prima della chiusura serale dell'impianto balneare, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

Capo C)

Disciplina particolare dei servizi

1. Presso ogni struttura balneare dovranno essere disponibili:

- a) idonei dispositivi e sistemazioni antincendio, nel rispetto della vigente normativa in materia;
- b) i dispositivi di sicurezza stabiliti dalle vigenti Ordinanze per la Sicurezza Balneare emanate dall'Autorità Marittima;
- c) le dotazioni di primo soccorso, pronte per l'uso, costituite almeno da:
 - n° 1 pallone AMBU e n°1 pallone AMBU pediatrico con maschere e *reservoir*;

- n° 3 bombole individuali di ossigeno da un litro senza riduttore di pressione o, in alternativa, 2 bombole di ossigeno normobarico da litri tre dotate di valvola riduttrice flussometrica integrata, manometro e mascherina con tubo di collegamento;
- saturimetro;
- *pocket mask* per respirazione bocca – naso – bocca;
- n.1 barella (tavola spinale con ragno o, ai fini di una migliore trasportabilità del paziente, toboga, data la tipologia della superficie e, indipendentemente dalla presenza o meno di traumi, per assicurare una efficace dinamica respiratoria e la somministrazione di ossigeno in maschera in completa sicurezza);
- n° 1 cassetta di pronto soccorso ovvero il pacchetto di medicazione, contenenti la dotazione minima indicata rispettivamente negli allegati 1 e 2 al D.M. 15.07.2003 n°388;
- n° 1 defibrillatore (Dae) collocato in un posto facile da raggiungere e con un cartello visibile che ne indichi la presenza con dicitura e relativo simbolo. L'utilizzo del dispositivo deve essere assicurato, per l'intero periodo di apertura al pubblico, con la costante presenza di personale abilitato all'uso di tale presidio sanitario sulla base della normativa nazionale e regionale vigente, ancorché rientrante tra quello abilitato anche per l'assistenza ai bagnanti.

2. Ogni struttura deve essere dotata di un angolo *nursery* debitamente attrezzato (fasciatoio e scaldabiberon).

3. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale, ovvero essere dotati di un sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità sanitaria.

Qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico, è vietato l'uso di sapone e shampoo.

I servizi igienici per persone diversamente abili devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

4. I sistemi di illuminazione dovranno essere realizzati con il minimo inquinamento luminoso.

5. Nei locali (bar, ristoranti ecc.) con accesso alla spiaggia:

- tutte le bevande vendute o somministrate in contenitori di vetro devono essere consumate all'interno dei locali o comunque nelle aree dedicate alla somministrazione di alimenti e bevande indicate nel titolo concessorio;
- durante il periodo ordinariamente riservato alla balneazione, i piatti, i bicchieri, le posate, le cannuce, se monouso, devono essere in materiale biodegradabile e compostabile.

6. I concessionari degli stabilimenti balneari, fatti salvi i divieti di cui al precedente art. 4 comma 1, lett. n), potranno fare uso delle apparecchiature sonore per una durata massima di quattro ore al giorno da indicare nella "NORMA ETICA" di cui al successivo Capo D). Gli apparecchi sonori dovranno, in ogni caso, essere posizionati al di fuori della battigia. I livelli di intensità acustica devono essere moderati in modo da non arrecare disturbo all'utenza balneare e, comunque, rispettare i limiti di zonizzazione acustica del territorio comunale di cui alla Legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3.

7. I concessionari e gli operatori della spiaggia in genere hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità marittima competente e/o Forze di Polizia eventuali incidenti che si dovessero verificare sul demanio marittimo e negli specchi acquei antistanti.

Capo D)

Informazioni per la trasparenza e la cittadinanza attiva

NORMA ETICA

1. È fatto obbligo di affissione, all'interno dell'area e/o della struttura balneare, nel luogo di maggiore accesso ed in formato di stampa 70 cm x 100 cm, dell'elenco delle informazioni al cittadino per la trasparenza e la cittadinanza attiva. Lo stesso, redatto in base allo schema allegato alla presente Ordinanza (scaricabile dal sito www.regione.puglia.it) dovrà contenere i seguenti dati:

- Ditta concessionaria.....
- Legale rappresentante.....
- Concessione Demaniale n°..... del..... scadenza
- Permesso a costruire/D.I.A. n°..... del.....
- Dimensione dell'area in concessione: fronte mare metri lineari profondità metri
- lineari.....n..... corridoi per l'accesso alla battigia/servizi
- Dimensione area coperta autorizzata: metri quadri
- Numero massimo di ombrelloni.....
- Numero massimo di posti barca, se autorizzati, oltre i mezzi di sicurezza
- Corridoio di lancio: SI/NO
- Bagnini n°.....
- Altri dipendenti n°.....
- Periodo di apertura per la balneazione: dal ___/___/___ al ___/___/___ Orario: - (il

- servizio di salvamento è effettuato in conformità alle disposizioni dell’Autorità Marittima)
- Periodo di apertura senza attività di balneazione: dal ___/___/___ al ___/___/___ e dal ___/___/___ al ___/___/___
- ___/___/___ Orario: -
- Varco pubblico per l’accesso alla battigia a metri SX/DX
- Medicheria: SI/NO
- Accessi agevolati per i diversamente abili: SI/NO
- In caso negativo motivare:
- Servizi igienici per i diversamente abili: SI/NO
- Altri servizi per i diversamente abili: SI/NO
- Indicare quali:
- Accesso consentito animali di affezione: SI/NO
- Presenza di area attrezzata per animali di affezione: SI/NO
- Recinzione autorizzata (metri lineari) tipologia
- Diffusione sonora sull’arenile, nei limiti di decibel consentiti per legge, dalle ore alle ore..... e dalle ore alle ore..... (massimo quattro ore complessive)
- Indicare n. telefonici locali di Polizia Municipale, Capitaneria di Porto, Carabinieri, Guardia di Finanza
-
- Comune, data e sottoscrizione autografa del concessionario.

La mancata affissione costituisce violazione alla presente Ordinanza.

ART. 7 DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente Ordinanza abroga e sostituisce la precedente Ordinanza approvata con A.D. n. 213 del 22 aprile 2024, è scaricabile dal sito www.regione.puglia.it – unico formato grafico valido. Deve essere esposta, ben visibile ed in formato di almeno 70 cm x 100 cm, presso i concessionari durante l’intero periodo di apertura, nonché presso le sedi municipali dei Comuni costieri. L’Ordinanza e la “Norma Etica” di cui al precedente art. 6, che ne costituisce parte integrante, andranno affisse congiuntamente, entrambe nel formato 70 cm x 100 cm, all’Albo della struttura balneare.
2. L’omessa affissione, secondo le modalità di cui al comma che precede, costituisce violazione alla presente Ordinanza.
3. È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza. Sarà, inoltre, cura dei singoli concessionari garantirne l’ottemperanza all’interno dell’area assentita in concessione ed in quella prospiciente.
4. Al controllo e alla vigilanza provvedono gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria e, in attuazione dell’art. 13, comma 1, della Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17, i Corpi di Polizia Municipale dei Comuni costieri.
5. Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall’illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
6. La presente Ordinanza integra le disposizioni normative in materia di demanio marittimo, nonché i provvedimenti emanati dalle singole Autorità Marittime in materia di "Sicurezza Balneare" e disciplinanti le attività che si svolgono sulla fascia costiera. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza devono intendersi automaticamente innovate dai provvedimenti, ordinanze o atti con forza di legge, a livello nazionale e/o regionale, che dovessero sopraggiungere incidendo in via diretta e/o indiretta sull’uso del demanio marittimo.
7. La presente Ordinanza non può intendersi derogatoria di norme vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia amministrativa, urbanistica, ambientale, sanitaria, paesaggistica e di tutela territoriale, ivi inclusi i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dell’art. 11 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394. La presente Ordinanza è emanata ai fini demaniali marittimi e, pertanto, non esime i soggetti interessati dal munirsi di ogni concessione, autorizzazione, assenso o nulla osta comunque denominati, previsti da norme di legge o di regolamento, per l’esercizio delle attività o per l’esecuzione degli interventi in essa contemplati.
8. La presente Ordinanza, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, decorre dal 16/04/2025 e resta in vigore fino all’eventuale emanazione di un nuovo provvedimento.

Bari, 16/04/2025

La Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio
-avv. Costanza MOREO-

visto: Il Presidente della Regione
-Dott. Michele EMILIANO-